



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

All'istituzione scolastica CODICESCUOLA
DENOMINAZIONESCUELA

“Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2013”

Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.l. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad euro PA13. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria di euro PA13 deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.l. n. 44/2001).

Fermo restando l'ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro PA13, si informa che la stessa è stata determinata, in applicazione del DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro PA13QUOTAFISSA quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro PA13QUOTAPERSEDE quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro PA13QUOTAPERALUNNO quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- euro PA13QUOTAPERDIVERSAMENTEABILE quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro PA13QUOTAREVISORI **solo alle scuole individuate quali capofila** all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato alle entrate dello Stato direttamente da questa Direzione Generale. Le spese di missione sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito. Si coglie l'occasione per informare che a breve saranno comunicati i nominativi dei nuovi revisori, che decorreranno dal primo gennaio 2013, in corrispondenza alla ridefinizione degli ambiti territoriali disposta in attuazione dell'articolo 6 comma 20 del decreto legge 95/2012.

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE. CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.l. n. 44/2001, la risorsa finanziaria comprende anche:

- (contratti "Ex LSU" - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte impieganti personale già ex LSU) euro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

PA13QUOTAPULIZIELSU quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2013. Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo "Eventuali integrazioni ...";

- (contratti "Ex Appalti Storici" - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte non impieganti personale già ex LSU) euro PA13QUOTAPULIZIEAPPALTI quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2013. Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo "Eventuali integrazioni ...";

S'informa che è in corso di svolgimento una gara europea per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative, curata dalla Consip. La conclusione della gara è prevista per l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. Sarà cura di questa Direzione informare per tempo circa le caratteristiche dei servizi previsti dalla gara medesima.

La risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2013 comprende altresì:

- (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del D.M. n. 66/2001) euro PA13QUOTACOCOCO quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2013. Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo "Eventuali integrazioni ...";

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di euro PA13QUOTASUPPLENZE, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro PA13QUOTASUPPLENZE **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole illustrate al successivo paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 12 dicembre 2012 si è conclusa presso l'ARAN una sequenza contrattuale avviata su richiesta delle OO.SS. rappresentative dei lavoratori del comparto Scuola per il recupero dell'utilità dell'anno 2011 al fine della maturazione dell'anzianità economica per i medesimi lavoratori. Detto recupero richiede l'impiego di risorse finanziarie, che la sequenza in questione ha reperito anche a valere su una quota parte della dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

le misure incentivanti per progetti relativi le aree a rischio nonché le somme per la retribuzione accessoria del personale scolastico utilizzato presso il Ministero.

Sarà cura di questa Direzione generale provvedere all'assegnazione per gli istituti contrattuali sopra elencati non appena sarà stata perfezionata la citata sequenza. L'assegnazione sarà disposta nella misura consentita ai sensi della sequenza medesima.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA13

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- in generale, per il periodo settembre-dicembre 2013;
- (contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2013;
- (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del D.I. n. 66/2001) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo settembre-dicembre 2013;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2013;
- per l'alternanza scuola-lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2013;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2013;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).

Inoltre, questa Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro PA13QUOTASUPPLENZE come sopra assegnata per le supplenze brevi e saltuarie che **non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate** (cfr. paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico")

Circa la dotazione finanziaria per i compensi ed indennità per il MOF, come già detto al precedente paragrafo si provvederà alla relativa assegnazione non appena sarà perfezionata la sequenza contrattuale conclusa il 12 dicembre u.s. presso l'ARAN per il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione dell'anzianità economica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

Infine, si rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011 e 2012 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate anche nella presente, fatta eccezione per quelle relative i supplenti brevi e saltuari, che sono sostituite dalle istruzioni presenti in questa nota.

▪ □ ▪ □ ▪

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE – GESTIONE TRAMITE CEDOLINO UNICO

L'articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione.

Alla norma si darà attuazione in modo progressivo:

- le scuole dovranno produrre i modelli CUD e 770 relativi i compensi pagati direttamente e quindi in particolare i modelli del 2013 relativi l'anno 2012. I modelli CUD e 770 riferiti ai compensi pagati dal Service NoiPA, ivi inclusi quelli ai supplenti brevi e saltuari per gli anni 2013 e successivi, saranno invece prodotti dal medesimo NoiPA;
- durante l'e.f. 2013 le istituzioni scolastiche ed educative dovranno comunicare mensilmente a NoiPA i compensi delle supplenze brevi al lordo dipendente, tenuto conto del servizio effettivamente prestato e delle eventuali trattenute per assenze. NoiPA provvederà ad erogare il netto, l'IRPEF, gli oneri e le ritenute a carico del lavoratore sulla base delle comunicazioni effettuate dalle istituzioni. NoiPA liquiderà altresì gli oneri a carico del datore di lavoro nonché l'IRAP, provvedendo al relativo pagamento e agli adempimenti relativi alle comunicazioni mensili agli enti previdenziali;
- a decorrere dall'e.f. 2014 NoiPA, una volta approntati i necessari sistemi informativi in collaborazione con questo Ministero, oltre a curare quanto sopra elencato provvederà direttamente alla fase di liquidazione dei compensi per supplenze brevi, basandosi sui contratti di servizio comunicati dalle istituzioni e sulle dichiarazioni di prestato servizio.

A decorrere dal 2013 nel bilancio delle istituzioni non dovrà più essere iscritta una previsione di entrata o di spesa per gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari. Rimarranno naturalmente iscritti in bilancio gli eventuali residui riferiti agli ee.ff. 2012 e precedenti, salvo quanto sotto specificato.

All'inizio del prossimo esercizio finanziario, questa Direzione esaminerà gli impegni di spesa relativi l'e.f. 2012 iscritti nei bilanci di ciascuna istituzione scolastica ed educativa, al fine di regolare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

eventuali somme non coperte dalle assegnazioni già disposte nel corso del 2012 sulla base degli impegni sino al mese di novembre. Al riguardo, ciascuna istituzione dovrà:

- iscrivere nel bilancio 2012 gli impegni corrispondenti ai contratti perfezionati, per la parte afferente l'e.f. 2012, inclusi quelli relativi il mese di dicembre. Naturalmente non dovranno essere iscritti impegni per la parte dei contratti relativa periodi successivi al 31 dicembre del citato anno;
- trasmettere al Ministero, entro il termine del 5 gennaio, il rendiconto progetti/attività (modello I) relativo al mese di dicembre 2012. Si raccomanda di trasmettere il modello I per il mese di dicembre anche qualora non si sia già provveduto all'approvazione del conto consuntivo. Sarà sempre possibile reinviare il modello in seguito, qualora occorra modificarlo, col supporto del referente regionale per la sicurezza informatica;
- attendere che il Ministero comunichi, ad inizio 2013, la somma, quota parte dell'impegnato sino a dicembre 2012, che risulta non coperta dalle assegnazioni disposte nel corso dello stesso anno. Tale somma, che tipicamente riguarderà i contratti sottoscritti nel mese di dicembre, sarà oggetto di apposita assegnazione integrativa di quella di cui al paragrafo "Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie", per consentire il pagamento nel corso del 2013 a mezzo del sistema NoiPA come di seguito descritto. La medesima nota darà istruzioni circa le eventuali conseguenti rettifiche alle scritture contabili da apportare agli impegni per supplenze iscritti nell'e.f. 2012.

Quanto dovuto ai supplenti brevi per contratti e periodi afferenti l'e.f. 2013 e successivi sarà pagato esclusivamente mediante la nuova modalità.

I contratti di supplenza **dovranno essere "inseriti" sul sistema informativo SIDI**, al fine di consentire a questa Direzione di avere conoscenza del fabbisogno finanziario di ciascuna scuola. Detto adempimento è necessario per poter provvedere all'assegnazione delle somme occorrenti per il pagamento, a cura di NoiPA, dei contratti medesimi. Si raccomanda in particolare di inserire sul sistema SIDI, qualora non si sia già provveduto, anche i contratti che pur iniziando nel 2012 terminino nel 2013. La Direzione generale per il personale scolastico diramerà a breve istruzioni circa i contratti in parola e le modalità di inserimento sul SIDI.

Questa Direzione esaminerà i contratti inseriti sul SIDI dalle istituzioni, al fine di stimare il fabbisogno finanziario di ciascuna scuola e provvedere periodicamente alle occorrenti assegnazioni finanziarie. Tali assegnazioni saranno, come di consueto, comunicate alle scuole, che potranno quindi conoscere l'ammontare della risorsa finanziaria su cui fare affidamento per le richieste a NoiPA di pagamento. Tale ammontare sarà anche consultabile tramite apposite funzioni del sistema NoiPA. Nel caso in cui i contratti stipulati ed inseriti al SIDI prevedano una spesa molto alta in rapporto alle dimensioni della scuola potranno essere disposti controlli a cura di questo Ministero, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012, eventualmente anche avvalendosi dei revisori dei conti.

Una volta al mese e comunque al termine di ogni contratto le scuole dovranno comunicare a NoiPA la liquidazione, cioè il calcolo di quanto effettivamente spettante in funzione del servizio prestato dal singolo supplente breve e saltuario, al netto delle eventuali riduzioni e trattenute per assenze ed al lordo dei ratei di tredicesima maturati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

Le liquidazioni così comunicate dovranno essere oggetto di una convalida da parte sia del dirigente scolastico che del DSGA (cfr. articolo 12 comma 1 DI del 44/2001). Una volta convalidate saranno messe in pagamento da NoiPA sul primo cedolino di stipendio utile, secondo il calendario comune anche ai pagamenti delle spettanze accessorie.

La liquidazione dovrà essere comunicata al lordo dipendente per ciascun contratto e ciascuna delle voci componenti il cedolino. NoiPA verificherà che quanto comunicato non superi il valore tabellare previsto per la qualifica, rapportato al periodo di servizio.

Le funzioni offerte da NoiPA consentiranno di comunicare allo stesso, per ciascun contratto di servizio, la liquidazione effettuata dalle singole scuole per i seguenti emolumenti:

- stipendio base esclusa l'indennità integrativa speciale conglobata
 - è liquidato, per ciascun contratto, in proporzione al servizio prestato, ai sensi dell'art. 40 comma 3 del CCNL 27 novembre 2011. In particolare, *“qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica”*. Ciò significa, ad es., che i giorni in cui il calendario scolastico regionale non prevede lo svolgimento delle lezioni sono compresi nel contratto e retribuiti purché il contratto stesso abbia inizio almeno sette giorni prima e termini almeno sette giorni dopo il periodo di sospensione. La domenica e le altre festività sono pagate, invece, purché il contratto le comprenda nella sua durata o qualora siano contigue al periodo di vigenza del contratto e questo comprenda al suo interno tutto l'orario settimanale ordinario proprio del contratto medesimo. La liquidazione della domenica e delle altre festività eventualmente spettanti è rimessa alla scuola che ha stipulato col diretto interessato il contratto che termina il sabato o il giorno immediatamente precedente la specifica festività;
- tredicesima
 - ogni mese, per ciascun contratto, le scuole dovranno provvedere a comunicare anche la liquidazione della tredicesima maturata nel corso del mese stesso. La liquidazione dovrà essere effettuata (cfr. la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1999, n. 244) moltiplicando il valore lordo degli assegni che maturano tredicesima per i giorni di servizio validi ai fini della tredicesima mensilità compresi nel mese e dividendo per 360. I giorni di servizio sono computati come da punto precedente. Non trovano applicazione, quindi, né la regola usata per il personale di ruolo o supplente annuale/sino al termine dei dodicesimi per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni, né quella del rapporto a 365 giorni;
- indennità integrativa speciale conglobata
- indennità di vacanza contrattuale
- ore eccedenti quelle settimanali d'obbligo, utilizzate per offerta formativa prevista negli ordinamenti (cd. ore eccedenti “strutturali” o “contrattuali”)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

- l'assegno è dovuto ai supplenti brevi che sostituiscono docenti il cui contratto prevede ore eccedenti le settimanali d'obbligo. L'INPDAP, con note n. 8 del 29/4/2003 e n. 32 del 2/7/2003 stabilisce che il corrispettivo riconosciuto per le ore di cui trattasi è considerato ai fini della quota di pensione e della buonuscita, purché le ore in questione siano eseguite a seguito "di un preciso obbligo istituzionale". Questa condizione è soddisfatta nel caso dei supplenti brevi e saltuari che sostituiscono dipendenti che già percepivano l'assegno relativo le ore eccedenti cd. "strutturali" o "contrattuali";
- si rammenta che le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e per l'avviamento alla pratica sportiva, incluse le somme pagate ai coordinatori dei relativi progetti, debbono invece essere liquidate e pagate a valere sulle disponibilità assegnate per i compensi accessori al personale e che quindi non dovranno essere oggetto di segnalazione per il pagamento a valere sulle assegnazioni per supplenze brevi e saltuarie (cfr. paragrafo "Assegnazione per gli istituti contrattuali");
- assegno per il nucleo familiare
 - l'assegno è da liquidare dalle singole istituzioni scolastiche in rapporto ai giorni di servizio, per consentire il cumulo delle liquidazioni nel caso che lo stesso soggetto abbia rapporti di servizio con più scuole nell'arco del mese;

Si rammenta infine che sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. Infatti la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 40 comma 9 della legge 449/1997:

NoiPA consentirà inoltre di comunicare la liquidazione per l'eventuale assegno alimentare.

Tutte le liquidazioni comunicate dalle scuole a NoiPA dovranno essere al netto delle trattenute da operare per eventuali giorni di assenza o sciopero. Si ribadisce che si dovrà liquidare anche il rateo di tredicesima maturato nel mese.

Le ritenute erariali saranno liquidate ed applicate a cura di NoiPA, operando la proiezione della base imponibile su nove mesi come da Circolare Ministeriale 14 ottobre 1999, n. 244. Lo stesso NoiPA applicherà le detrazioni per carichi di famiglia in base alle dichiarazioni che ciascun supplente breve farà in autonomia circa il proprio stato familiare, avvalendosi delle apposite funzioni *self-service* disponibili sul portale *noipa.mef.gov.it*. Le detrazioni da lavoro dipendente saranno computate da NoiPA.

Si ritiene utile informare che la ritenuta dello 0,35% relativa il fondo credito sarà liquidata da NoiPA sull'imponibile previdenziale senza maggiorazione del 18% e quindi in maniera identica alla liquidazione già adottata per il personale scolastico di ruolo e supplente annuale o sino al termine delle attività.

Con successiva nota questa Direzione, d'intesa con NoiPA e i competenti ispettorati del MEF, provvederà a fornire ulteriori informazioni circa il processo da seguire per il pagamento dei supplenti brevi e saltuari nonché le modalità operative per l'utilizzo delle funzioni offerte da NoiPA.

Gli Uffici Scolastici Regionali assicureranno il supporto di primo livello alle istituzioni scolastiche ed educative in merito all'utilizzo degli applicativi resi disponibili da NoiPA, come già avviene per il pagamento dei compensi accessori.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

La Direzione generale per il personale scolastico diffonderà, con propria nota, gli schemi di contratto di lavoro da utilizzare per i supplenti brevi e saltuari.

FUNZIONI SUPERIORI

La nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2012 dava istruzioni circa il pagamento di quanto spettante al personale assistente amministrativo svolgente le funzioni superiori di DSGA, in particolare specificando che il relativo contratto doveva essere inviato alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato – RTS – per il pagamento mediante ordini collettivi ai sensi della normativa sul Cedolino Unico. Alcune RTS hanno però sospeso i pagamenti in attesa di istruzioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – MEF – in merito alle modalità di liquidazione dei compensi.

Al riguardo si informa che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) con nota 104476 del 10/12/2012 ha diramato istruzioni alle proprie RTS circa la liquidazione dei compensi in parola. Ciò consentirà il pagamento degli incarichi relativi l'a.s. 2011/2012 ancora non pagati, per i quali si invita codesta istituzione a coordinarsi con la competente RTS, nonché il regolare pagamento di quelli disposti negli aa.ss. 2012/2013 e successivi.

La citata nota della RGS provvede altresì a dare istruzioni di carattere generale circa il tema delle funzioni superiori, sul quale si è peraltro espresso recentemente anche il legislatore con l'articolo 14 comma 22 del decreto legge 95/2012 che provvede a fornire una interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, chiarendo che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del Testo Unico d.lgs. 297/1994 e chiarendo altresì che, conseguentemente, dette funzioni sono remunerabili esclusivamente quali compensi accessori nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione di sede.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Eventuali pagamenti richiesti a codesta scuola per la TARSU/TIA a decorrere dal 2008 dovranno essere respinti.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO ESPERO

Viste le richieste che giungono al riguardo, si ritiene utile rammentare che codesta istituzione potrà invitare i propri dipendenti che chiedessero notizie circa la previdenza complementare del comparto Scuola a consultare il sito www.fondoespero.it, ove è possibile prendere visione dei fogli informativi relativi l'adesione al Fondo.

Con l'occasione si informa che, al fine di snellire gli adempimenti delle segreterie scolastiche, il Fondo Espero ha avviato, d'intesa con NoiPA, un progetto di dematerializzazione per acquisire direttamente dal portale NoiPA il modulo di adesione al Fondo.

Pertanto i moduli di adesione cartacei non saranno più accettati e le segreterie scolastiche saranno chiamate esclusivamente a fornire assistenza ai dipendenti che dovessero riscontrare difficoltà operative per l'adesione tramite portale. A tal fine NoiPA ha previsto l'erogazione di apposite sessioni di formazione per adeguare le competenze alla nuova attività che le segreterie scolastiche saranno chiamate a svolgere in modo da poter garantire a tutti gli utenti il necessario supporto.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti